



**COMUNE DI PISCINA**

**Provincia di Torino**

# **PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE**

(art. 1, commi 611 e seguenti della L.190/2014)

## I - Introduzione Generale

### 1. Premessa

Dopo il *"Piano Cottarelli"*, il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un *"processo di razionalizzazione"* che possa produrre risultati già entro fine 2015. Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*, gli enti locali devono avviare un *"processo di razionalizzazione"* delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il *"processo di razionalizzazione"*:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

### 2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del *"decreto trasparenza"* (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione *"a consuntivo"* deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del *"decreto trasparenza"* (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di *"partecipazione dell'ente locale a società di capitali"*.

Per osservare *"alla lettera"* il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte *"su proposta"* proprio del sindaco.

### 3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *"per espressa previsione normativa"*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *"non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria"*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

#### 4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *"constituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

## **II – Le partecipazioni dell'ente**

### **1. Le partecipazioni societarie**

Il comune di PISCINA partecipa direttamente al capitale delle seguenti società:

1. ACEA PINEROLESE ENERGIA con una quota dello 1,72958%
2. ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE con una quota dello 0,00001%
3. ACEA SERVIZI TERRITORIALI con una quota del 2,43195
4. SMAT

Le suddette società hanno per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali di questo Comune.

Da sottolineare che non sussistono partecipazioni del Comune non consentite dalla legge e che pertanto non è necessario procedere a cessione di quote.

## **III – Il piano operativo di razionalizzazione**

### **1. ACEA PINEROLESE ENERGIA**

ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL svolge attività di vendita di gas metano anche a favore del Comune di Piscina e fornisce servizi energia per grandi utenze in gestione, anche elettrica dal mese di settembre 2014.

La tipologia di attività è pertanto produzione di servizi di interesse generale anche a favore del Comune di Piscina e della sua collettività amministrata.

Nel corso dell'esercizio 2014 è già stata attuata un'operazione di razionalizzazione. In particolare, sono state cedute le quote di partecipazione detenute da Acea Pinerolese Energia srl nelle società ECOAL ENERGIA e GAS SRL e ENERGIA AMBIENTE SERVIZI SRL in quanto anch'esse operanti in settori di attività analoghi o simili.

Il Comune, attraverso la propria società riesce a calmierare i prezzi dei servizi offerti sul proprio territorio alla collettività ampliando al contempo il numero dei competitor sul mercato e di conseguenza l'offerta e la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

### **2. ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA**

L'ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA svolge effettivamente le seguenti funzioni: Servizio idrico integrato, trattamento dei rifiuti organici e gestione dei relativi impianti di proprietà della stessa (polo ecologico costituito da impianto di valorizzazione rifiuti e impianto di compostaggio) e gestione calore per privati con centrali termiche unificate di proprietà della stessa.

La tipologia di attività è la gestione dei servizi pubblici locali.

Per quanto riguarda le azioni di razionalizzazione è stata esercitata opzione dell'iva di gruppo tra la controllante e ACEA AMBIENTE SRL a partire dall'esercizio 2015 a seguito dell'introduzione del meccanismo dello split payment avvenuto con la legge di stabilità 2015 e al fatto che la quasi totalità del fatturato della controllata è verso enti pubblici locali.

Alla scadenza fissata per la permanenza dei soci privati operativi scelti mediante gara pubblica, considerati il venir meno della disposizione normativa contenuta nel D.L. n.112/2008 convertito in legge 133/2008 e la preferenza espressa dall'Assemblea dei soci di Acea Pinerolese Industriale spa per la forma di gestione in house providing, le società Acea Ambiente Srl e Acea Power srl saranno incorporate nella controllante Acea Pinerolese Industriale SPA.

La società gestisce nella forma in house providing i servizi pubblici locali sopra descritti consente all'ente locale socio – a seconda di servizi – un abbattimento dei costi, un notevole controllo (e conseguente possibilità di intervento) sulla pianificazione e sulla qualità dei servizi resi.

### **3. ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL**

ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL fornisce ai comuni soci servizi strumentali di assistenza tecnica specializzata. Per il Comune di Piscina fornisce il servizio gestione calore.

Costituita nel 2010 ai sensi dell'art.13 del DL 223/2006 convertito in legge n.248/2006 mediante scissione del ramo di azienda relativo all'attività di gestione calore degli edifici pubblici dei comuni soci, al fine della separazione societaria tra servizi pubblici locali e servizi strumentali.

La società fornisce servizi strumentali all'attività degli Enti locali soci consentendo a questi ultimi un notevole abbattimento dei costi, oltre ad un maggior controllo e conseguente possibilità di intervento sulla pianificazione e sulla qualità dei servizi resi.

### **4. S.M.A.T: S.p.a.**

Il Comune di Piscina è proprietario di n. 3 azioni, con valore nominale di € 193,65.

La società ha per oggetto sociale la gestione del servizio idrico integrato come definito dall'art. 4 lett. f) legge 5.1.1994 n. 36, nonché le attività ad esso connesse compresi studio, progettazione e realizzazione impianti specifici sia direttamente che indirettamente.

La Soc. SMAT S.p.a. svolge il ruolo di gestore unico "in house" del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale 3 Torinese.

La SMAT S.p.a. con nota prot. 16966 del 19/03/2015, in relazione al citato art. 1, comma 611, della L. 190/14, evidenzia che ha in corso un processo di aggregazione delle Società del Gruppo e di riorganizzazione delle Società sviluppato sulla base di un Piano Industriale in fase di approvazione e di un Piano Economico Finanziario.